



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO STATALE PER SORDI - ROMA

PIANETA SCUOLA

Iscrizione, risorse, cicli d'istruzione



Comunicazione Accessibile

QUADERNI DELL'ISTITUTO

Direttore editoriale
Professor Ivano Spano

Collana

COMUNICAZIONE ACCESSIBILE

Responsabile
Benedetta Marziale

Gruppo di lavoro
Gabriele Gianfreda, Benedetta Marziale, Elena Mele,
Manuel Muzzurru, Dora Pietrafesa, Marco Verni.

Gruppo redazionale per l'accessibilità
Francesco Avvisati, Rosanna Consolo, Mauro Iandolo
di *Officina LIS* a.p.s.

3. PIANETA SCUOLA ***Iscrizione, risorse, cicli d'istruzione***

In uscita:
4. PIANETA SCUOLA
Didattica, strumenti, valutazione



PIANETA SCUOLA
Iscrizione, risorse, cicli d'istruzione



Sommario

Piccola guida per i genitori

Iscrizione e dintorni: un promemoria utile 6

I. Diritto all'istruzione nella scuola di tutti

1. *Premessa* 14
2. *Come scegliere la scuola* 16
3. *Obbligo scolastico/diritto-dovere d'istruzione, studenti disabili e minori stranieri* 18
4. *Primissima infanzia e cicli di istruzione – Prospetto sintetico* 23
5. *Quanti sono gli studenti disabili? Come sono distribuiti nei diversi cicli scolastici e sul territorio?* 24
6. *Che difficoltà presentano gli studenti con disabilità?* ... 28
7. *Cosa sono i BES?*..... 30

II. Il nuovo sistema di Istruzione e formazione

1. *Le riforme scolastiche: un prospetto sintetico* 36
2. *Servizi educativi da 0 a 3 anni* 37
3. *L'Istruzione prescolastica: la Scuola dell'infanzia*..... 39
4. *Il 1° ciclo di istruzione* 43
 - *La Scuola primaria*
 - *La Scuola secondaria di 1° grado*
5. *Il 2° ciclo di istruzione*..... 49
 - *La Scuola secondaria di 2° grado*
 - I Licei*
 - Gli Istituti tecnici*
 - Gli Istituti professionali*
 - L'Istruzione e la Formazione Professionale regionale (IeFP)*
6. *Il Piano dell'Offerta Formativa (POF)* 53

III. Iscrizione e successivi passaggi

1. L'iscrizione 56
2. L'iscrizione degli alunni in situazione di handicap59
3. Numero massimo di alunni per classe62
4. Numero di alunni per classe in presenza di uno studente con disabilità 63
5. Trasferimenti scolastici 65
6. Ripetenze e permanenze 66

IV. Struttura scolastica: Organi collegiali e principali figure

1. Principali figure operanti nel contesto scolastico 71
 2. Dirigente scolastico71
 3. Docente curricolare73
 4. Insegnante di sostegno 73
 - Continuità educativa e continuità didattica del docente di sostegno
 5. Figure strumentali 77
 6. Assistente per l'autonomia e la comunicazione 78
 - Enti erogatori del servizio e studenti beneficiari
 - La richiesta dell'assistente alla comunicazione
 - Abolizione delle Province
 - Assistente alla comunicazione e docente di sostegno
 7. Assistente educativo culturale 84
 8. Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA) .. 85
 9. Gli organi collegiali 85
 10. Consigli di intersezione, di interclasse e di classe 86
 11. Consiglio di Circolo o di Istituto 89
 12. Collegio dei docenti..... 90
 13. Assemblea dei genitori 92
- Elenco abbreviazioni** 94
- Indice PIANETA SCUOLA** 96
- Didattica, strumenti, valutazione**

PICCOLA GUIDA PER I GENITORI

Iscrizione e dintorni: un promemoria utile

A tutti gli alunni in situazione di handicap, anche grave, la legge garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado (materna, primaria, secondaria di primo e secondo grado) e nelle università in riferimento all'articolo n. 12, comma 2, legge 104/1992.

L'inserimento è garantito anche nei primi tre anni di vita (ossia negli asili) in riferimento all'articolo n. 12, comma 1 legge 104/1992.

La scuola, pertanto, non può rifiutare le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap, anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola. Ciò si desume da una serie di disposizioni:

«Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici» in riferimento all'articolo n. 3, comma 3, legge 104/1992;

«L'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap» in riferimento all'articolo n. 12, comma 4, legge 104/1992;

In caso di rifiuto o per problemi relativi all'iscrizione, i genitori possono fare ricorso al Tar o al Pretore per un intervento d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 del codice di proc. civ.

(si vedano: capitolo primo, paragrafo 3 – box legge 104/1992 e Sentenze Corte costituzionale 215/1987, 80/2010 – e capitolo III, paragrafo 1)

Prima di effettuare l'iscrizione a scuola

Prima di effettuare l'iscrizione **è buona norma prendere contatti** con la/e scuola/e in cui si sta valutando di iscrivere il

proprio figlio, al fine di verificare se ci sono tutti i presupposti (strutturali, organizzativi, metodologici) per un buon inserimento e una proficua frequenza, compresi l'adeguamento edilizio e la disponibilità di aule sostegno e di attrezzature specifiche. In ogni caso è fondamentale la consultazione del Piano dell'Offerta Formativa – POF (si veda capitolo 2, paragrafo 6).

I genitori, alcuni mesi **prima dell'inizio del nuovo anno scolastico**, devono recarsi presso il **Servizio di Neuropsichiatria della ASL di residenza** (indicato anche con il nome Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva – TSMREE, (si veda Opuscolo n. 1 di questa Collana), oppure nei **Centri accreditati e/o convenzionati** con il Servizio Sanitario Nazionale, e richiedere:

- a) **l'attestazione di alunno in situazione di handicap** (indicata anche con il nome di **certificazione della situazione di handicap a fini scolastici**) che accerta la tipologia e il grado di deficit e consente di accedere agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno nel percorso di integrazione scolastica come, ad esempio: il servizio di trasporto scolastico, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, il docente di sostegno in riferimento all'articolo n. 2, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 185/2006 (si veda capitolo 3, paragrafo 2).

Chi la redige? Il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell'ASL di residenza (il Collegio medico è composto da un neuropsichiatra infantile, uno psicologo e un assistente sociale).

Quando? Il procedimento di valutazione deve essere terminato entro 30 giorni dalla ricezione della domanda e comunque prima della formazione delle classi e dell'inizio del nuovo anno scolastico.

E' importante ricordare che l'attestazione/certificazione di

alunno in situazione di handicap:

- ha valore medico-legale, pertanto è possibile presentare richiesta di riesame e/o ricorso nei confronti del giudizio espresso dal Collegio medico della ASL;
- non ha invece valore di riconoscimento di sordità (legge 381/1970) o di invalidità civile (legge 118/1971); per tali riconoscimenti occorre quindi presentare apposita domanda seguendo la procedura indicata dalla legge 102/2009;
- non è soggetta a rinnovo annuale pertanto, una volta redatta dal Collegio medico della ASL di residenza, i genitori possono utilizzarla per successive iscrizioni o autocertificare la condizione del proprio figlio.

b) La **Diagnosi Funzionale (DF)**: documento di valutazione “d’ingresso” dello studente con disabilità finalizzato alla sua piena inclusione scolastica e relazionale. La DF, pertanto, include la proposta di sostegno e dell’eventuale assistenza specialistica e, a differenza della certificazione dell’handicap, non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma, contestualmente, analizza le aree di potenzialità (cognitive, comunicative e relazionali) dell’alunno e i suoi bisogni in riferimento all’articolo n. 3, DPR 24/02/1994. Essa costituisce il documento alla base del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) (si veda *Pianeta Scuola–Didattica, strumenti, valutazione*).

Chi la redige? Il Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ASL di residenza (Unità di valutazione multidisciplinare per l’integrazione scolastica composta da un medico specialista nella disfunzione segnalata, un neuropsichiatra infantile, un terapeuta della riabilitazione, operatori sociali in servizio presso la ASL in collaborazione

con la scuola e la famiglia).

Quando? Viene elaborata (e/o rinnovata) entro 30 giorni dal colloquio-visita e deve essere consegnata alla scuola entro 45 giorni dall'iscrizione, oppure all'inizio di ogni passaggio di ciclo scolastico (aggiornata al variare delle condizioni psico-fisiche-sensoriali dell'alunno).

Iscrizione a scuola

Dall'anno scolastico 2014-2015 è stata attivata la procedura di **iscrizione on-line** sul portale per gli alunni del primo anno delle scuole statali, eccetto che per la Scuola dell'infanzia.

Per iscrivere i propri figli a scuola, quindi, è necessario che la famiglia si registri al portale della pubblica istruzione all'indirizzo <https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/iscrizionionlinefamiglia/> (si veda capitolo 3, paragrafo 1).

Al momento della registrazione occorre:

- conoscere il codice identificativo della scuola, consultando il sito <http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>
- inserire i dati richiesti (alcuni obbligatori, altri facoltativi)
- inoltrare la domanda (contestualmente all'invio, i genitori ricevono nella casella di posta elettronica, comunicata in fase di registrazione, un messaggio relativo alla corretta acquisizione della domanda). Eseguito l'invio, il sistema restituisce una ricevuta e la scuola di destinazione prende in carico la domanda confermando l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, inoltrandola ad un altro istituto scolastico.

In fase di iscrizione i genitori devono:

- presentare la documentazione prevista di norma per tutti gli

alunni; **se poi il proprio figlio ha una disabilità** occorrerà inoltre (si veda capitolo 3, paragrafo 2):

- presentare la certificazione di alunno in situazione di handicap;
- accertarsi che la ASL competente abbia inviato alla scuola la Diagnosi Funzionale e, in caso contrario, consegnarne una copia;
- verificare che la scuola abbia effettuato le richieste per il sostegno e/o l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione e/o l'assistenza educativo-culturale (ove previste);
- in caso di trasferimento da altro Istituto scolastico, accertarsi che sia avvenuto il passaggio della documentazione e siano state assicurate le «forme obbligatorie e di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore» previste dalla legge quadro sull'handicap a garanzia della continuità educativa in riferimento all'articolo n. 14, comma 1 lett. c, legge 104/1992;
- segnalare particolari necessità del proprio figlio come esigenze alimentari, terapie da seguire e il trasporto.

Quando? E' necessario presentare tutta la documentazione entro il termine di scadenza per l'iscrizione stabilito annualmente dal MIUR (in genere fra metà gennaio e metà febbraio dell'anno scolastico precedente quello dell'ingresso a scuola).

Trasporto

Per gli alunni disabili il trasporto costituisce un supporto essenziale alla frequenza scolastica, pertanto, la sua garanzia è strettamente collegata alla realizzazione del diritto allo studio (si veda *Pianeta Scuola – Didattica, strumenti, valutazione*).

Chi gestisce il servizio? Il Comune (per le Scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado), la Provincia (per le Scuole secondarie di secondo grado) → art. 139, lettera c, d.lgs 112/1998.

Cosa fare e quando? Al momento dell'iscrizione bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché la richiesta possa essere attivata tempestivamente.

Quanto costa? Per la scuola dell'obbligo agli studenti con disabilità il servizio deve essere concesso gratuitamente (art. 28 legge 118/1971); tali alunni sono pertanto esonerati dal pagamento della quota contributiva.

Mensa

Il servizio di ristorazione, nelle scuole in cui è previsto, è finalizzato ad assicurare agli alunni la partecipazione per l'intera giornata alle attività scolastiche proposte e la fruizione dello stesso è subordinata alla presentazione di apposita domanda (si veda *Pianeta Scuola – Didattica, strumenti, valutazione*).

A chi rivolgersi? All'ufficio territorialmente competente.

Cosa fare e quando? Segnalare all'atto di iscrizione la scelta del tempo pieno e la facoltà di avvalersi della mensa (nelle scuole in cui è prevista) e successivamente:

- entro giugno consegnare presso l'ufficio competente il proprio ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per il calcolo della quota contributiva;
- all'inizio dell'anno scolastico perfezionare eventualmente la domanda e procedere al pagamento secondo le modalità previste.

Cosa occorre? Pagare le quote mensili stabilite dal Comune.

Riduzione o Esenzione dal pagamento della refezione scolastica

Per verificare se – in considerazione di particolari situazioni familiari – sia possibile essere esonerati dal pagamento della quota mensile prevista per la mensa, o beneficiare di una riduzione della stessa, si può consegnare all’ufficio competente l’ISEE.

L’ISEE può essere predisposto dai CAF convenzionati con il Comune e va aggiornato annualmente; il reddito di riferimento è quello dell’anno precedente (si veda *Pianeta Scuola–Didattica, strumenti, valutazione*).

Diete alimentari specifiche

Nel caso in cui lo studente debba seguire una particolare dieta alimentare perché presenta patologie croniche o transitorie, o soffre di intolleranze e/o di allergie alimentari, oppure per motivi religiosi o etici, è bene che queste circostanze siano segnalate dalla famiglia (si veda *Pianeta Scuola – Didattica, strumenti, valutazione*).

A chi rivolgersi? All’ufficio territorialmente competente.

Quando? All’inizio dell’anno scolastico.

Cosa occorre? In caso di allergie o altre patologie si raccomanda che la certificazione medica elenchi dettagliatamente i cibi proibiti. In caso di motivi religiosi o etici è sufficiente l’autocertificazione dei genitori.

Dopo l’iscrizione e prima dell’inizio dell’anno scolastico

Adempimenti post-iscrizione a cui la scuola è tenuta

- Il Dirigente Scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dello studente con disabilità. Le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non possono superare il numero di

20 alunni (si veda capitolo 3, paragrafo 4).

- Il Consiglio di Classe ha il compito di redigere un progetto sulle ore di sostegno necessarie. Il monte ore individuato viene indicato nel PEI.
- Spetta al Dirigente Scolastico – entro maggio-giugno dell’anno scolastico precedente e sulla base della Diagnosi Funzionale e del progetto formulato dal Consiglio di Classe – inviare all’Ufficio scolastico regionale (USR) la richiesta delle ore di sostegno necessarie.
- Sempre al dirigente scolastico spetta il compito di richiedere l’assistente per l’autonomia e la comunicazione. La domanda va inoltrata – entro maggio-giugno dell’anno scolastico precedente – all’Ente locale che eroga il servizio nel caso specifico (si veda capitolo 4, paragrafo 6).

Azioni ad iniziativa dei genitori

La famiglia può richiedere al dirigente scolastico di comunicare in forma scritta le ore di sostegno effettivamente assegnate e la composizione della classe per verificarne, rispettivamente, l’adeguatezza e il rispetto del numero massimo di alunni.

Qualora la risposta della scuola non sia soddisfacente, i genitori – entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale e prima dell’inizio dell’anno scolastico (quindi nei mesi di luglio e agosto) – possono proporre ricorso al TAR.

CAPITOLO I

Diritto all'istruzione nella scuola di tutti

1. Premessa

Sordità, diritto allo studio e integrazione sono argomenti fra loro strettamente collegati. L'inclusione degli alunni sordi – e di ogni studente con disabilità – nella “scuola di tutti” non può, infatti, essere realizzata se non si tiene conto della specificità del deficit e se non si prevedono misure e figure professionali idonee che garantiscano ad ognuno un'offerta formativa adeguata e accessibile.

A tutti gli alunni che presentano una disabilità (uditiva o meno) deve essere garantito un diritto fondamentale: quello di **ricevere un'istruzione a parità di condizioni rispetto agli altri studenti**, ossia, attraverso ogni sostegno, ausilio o servizio idoneo a favorire i processi di apprendimento e integrazione.


Questo si desume chiaramente da alcune importanti *disposizioni* della nostra **Costituzione**:

- l'art. 3, per il quale lo Stato deve assicurare a tutti l'uguaglianza e una pari dignità sociale –senza distinzione, fra l'altro, di lingua e di condizioni personali– e rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione dei singoli individui;
- l'art. 34, ai sensi del quale «la scuola è aperta a tutti. *L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. [...]*»;
- l'art. 38, che riconosce alle persone con disabilità il diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Da una lettura congiunta degli artt. 3 e 34 Cost. si ricava come, per la realizzazione del principio di uguaglianza, il **diritto di istruzione debba essere assicurato in modo pieno anche agli studenti con disabilità.**

Anche sul **piano internazionale** è accordata massima tutela al diritto allo studio e all'inclusione degli alunni disabili. L'**art. 24** della **Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità** stabilisce infatti che: *«gli stati parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto senza discriminazioni e su base di pari opportunità [...] garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita [...]»* (comma 1).

«Nell'attuazione di tale diritto, gli stati assicurano che [...] siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione» (comma 2, lettera e).



Nell'affrontare questi temi, questa pubblicazione si propone di guidare la famiglia – dal momento della prima iscrizione fino all'esame di Stato della Scuola secondaria di secondo grado – attraverso:

- la descrizione dei percorsi scolastici, dell'offerta formativa e delle principali figure professionali che operano nella scuola;
- l'analisi degli strumenti di integrazione, delle modalità di valutazione e delle possibili criticità;
- l'illustrazione di alcuni dati statistici, della normativa scolastica e delle pronunce giurisprudenziali più significative in questo settore.

Per la molteplicità degli argomenti trattati, il presente lavoro sarà suddiviso in due parti.

2. Come scegliere la scuola

Ogni decisione relativa all'educazione e all'istruzione di un figlio – come ad esempio la scelta del tipo di scuola (statale, pubblica, privata, paritaria, parificata ecc), o della sua ubicazione (nella zona di residenza o in una diversa) – spetta ad entrambi i genitori. Solo nel caso di studenti minorenni sottoposti a tutela, l'iscrizione scolastica e le successive scelte sono effettuate dal tutore o dall'amministratore di sostegno (si veda decreto legislativo 154/2013, per il quale si rimanda al paragrafo 1 del capitolo 3).

Le scuole non sono tutte uguali e i genitori – soprattutto quando il figlio presenti una disabilità, come ad esempio un deficit uditivo – prima di procedere all'iscrizione, dovrebbero poter reperire tutte le informazioni utili al fine di valutare adeguatamente non solo la qualità del Piano dell'Offerta Formativa (si veda il

capitolo 2, paragrafo 6), ma anche l'attenzione riservata dalla struttura scolastica agli aspetti dell'accoglienza e dell'integrazione.

Il sistema scolastico italiano prevede:

- le **scuole statali**, che sono gestite direttamente dallo Stato;
- le **scuole non statali**, non gestite dallo Stato, le quali a loro volta possono essere **pubbliche** (quando il gestore è il Comune, la Provincia o la Regione) o **private** (se, invece, la gestione è in mano a soggetti privati, laici o religiosi).

Occorre inoltre ulteriormente distinguere fra:

- le **scuole paritarie**, vale a dire istituzioni scolastiche non statali (comprese quelle degli Enti locali), conformi agli ordinamenti generali dell'istruzione, abilitate a rilasciare titoli di studio con valore legale. Tali scuole, essendo assoggettate agli ordinamenti scolastici vigenti, fanno parte a pieno titolo del sistema di istruzione pubblica nazionale.

Ai sensi della **legge 62/2000** in materia di parità scolastica, le **scuole paritarie** devono accogliere chiunque (in possesso di un titolo di studio valido) richieda di iscriversi, inclusi **gli studenti che**

presentino una disabilità. Infatti la parità è riconosciuta alle scuole in possesso di determinati requisiti, fra cui anche «*l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio*» (art. 4, lettera e)



- Le **scuole non paritarie**, istituti scolastici privati (disciplinati dal decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 263/2007) non abilitati a rilasciare titoli di studio con valore legale, ma la cui regolare frequenza costituisce assolvimento dell'obbligo scolastico.

- Sono invece **scuole paritarie parificate** le sole scuole primarie di natura privata (gestite da enti o associazioni) che hanno stipulato con l'Ufficio scolastico regionale - USR una convenzione (ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 215/1992 e del Decreto ministeriale 84/2008).

3. Obbligo scolastico/diritto-dovere d'istruzione, studenti disabili e minori stranieri

L'adempimento dell'*obbligo scolastico* ha lo scopo di permettere a tutti di **conseguire un titolo di studio di Scuola secondaria di secondo grado**, oppure una **qualifica professionale** di durata almeno **triennale**, entro il diciottesimo anno di età (art. 1, comma 622, legge 296/2006).



L'art. 1 della **Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101**, prevede che l'istruzione obbligatoria (e gratuita) sia impartita per almeno 10 anni: «nell'attuale ordinamento l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni».

Pertanto, l'iscrizione e la frequenza della Scuola primaria, della Scuola secondaria di primo grado e dei primi due anni della scuola secondaria di secondo grado rientrano nell'obbligo scolastico.

Sempre più spesso oggi, al posto di "obbligo scolastico", si utilizza l'espressione *diritto-dovere di istruzione* intendendo sottolineare:

- da un lato, il diritto personale di ogni studente (compreso l'alunno con disabilità) di accedere in concreto all'offerta didattica-educativa-formativa e di raggiungere un adeguato

livello di istruzione;

- dall'altro, il dovere collettivo (che deve cioè essere osservato da più soggetti: scuola, famiglia, istituzioni), di concorrere al bene comune dell'istruzione.

Il **decreto legislativo 76/2005**, infatti, ridefinisce ed amplia l'obbligo scolastico introducendo il concetto di "diritto-dovere di istruzione e formazione".



Nell'art. 1, comma 3 il provvedimento stabilisce che «*La Repubblica assicura a tutti il **diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione [...]***». I termini dei 18 anni di età e della frequenza per 12 anni includono anche eventuali ripetenze.

In relazione agli **alunni con disabilità** e alla loro integrazione scolastica segnaliamo i principali riferimenti:

Legge 104/1992 (legge-quadro sull'handicap) che stabilisce il diritto fondamentale all'educazione, all'istruzione e all'integrazione, in ogni ordine e grado di scuola (nido, infanzia, primaria, secondaria), comprese la formazione professionale e l'Università.



In particolare, ai sensi dell'art. 12:

- «*al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido*»; così come è assicurato «*il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie*» (commi 1 e 2).
- «*L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione*»

(comma 3).

- «L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento, né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap» (comma 4).

Ciò comporta che le iscrizioni degli studenti con disabilità – sordi compresi – non possono essere in alcun modo rifiutate o limitate, né possono essere negati o ridotti gli strumenti e le risorse indispensabili per realizzare la piena integrazione e gli apprendimenti degli studenti disabili (si rimanda per questi aspetti al capitolo 3).

Legge 107/2015 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, più semplicemente nota come “La buona scuola”) che – con riferimento all'adozione da parte del Governo di decreti legislativi di riordino e semplificazione delle norme in materia di istruzione– al **comma 181 lettera c** prevede che tali decreti debbano essere adottati nel rispetto della «promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e del riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione»

La **Sentenza 215/1987** della **Corte Costituzionale** che stabilisce il diritto pieno e incondizionato degli alunni con disabilità, anche grave, alla frequenza della Scuola secondaria di secondo grado.



La **Sentenza 80/2010** della **Corte Costituzionale** che – affrontando la questione della possibile limitazione del diritto all'istruzione degli studenti con disabilità per esigenze finanziarie – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 244/2007 (commi 413 e 414) nella parte in cui questa fissava un limite massimo al numero degli insegnanti di sostegno ed escludeva, in presenza di studenti con handicap gravi, la possibilità di una assunzione del personale docente in deroga al normale rapporto insegnanti-alunni. La decisione della Consulta, inoltre, configura espressamente il **diritto all'istruzione della persona disabile** come un “**diritto fondamentale**”

il quale:

- viene reso effettivo attraverso la predisposizione di idonee misure di integrazione e sostegno (fra cui, in particolare, quella «del *personale docente specializzato*»);
- non accetta limitazioni, neppure quelle dovute alle esigenze finanziarie dell'Amministrazione scolastica.

Non vi è dubbio, quindi, che la piena integrazione degli alunni con disabilità costituisca un obiettivo fondamentale del sistema italiano di istruzione perseguito attraverso la predisposizione di:

- figure professionali dedicate (docenti di sostegno, assistenti alla comunicazione, assistenti educativi culturali, di cui si veda il capitolo 4, paragrafi 9, 11 e 12);
- progettualità e strumenti specifici (particolari dotazioni tecniche, interventi educativo-didattici, metodologie, criteri e prove di valutazione mirati ecc.).

Con riferimento invece ai **minori stranieri** presenti sul territorio nazionale, occorre ricordare che in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999 questi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno. Pertanto, possono essere iscritti – in qualunque periodo dell'anno scolastico – nelle scuole italiane di ogni ordine e grado e, se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare/incompleta, la scuola potrà effettuare un'*iscrizione con riserva*, formula che non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio.

Il diritto allo studio nei confronti degli alunni stranieri da parte dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali è garantito anche mediante l'attivazione di appositi corsi per l'apprendimento della

lingua italiana.

Sempre in base allo stesso DPR, di regola i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico sono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi una classe diversa, considerando:

- l'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- l'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- il corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- il titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

La ripartizione va chiaramente effettuata evitando la costituzione di classi in cui sia predominante la presenza di alunni stranieri.

4. *Primissima infanzia e cicli di istruzione – Prospetto sintetico*¹

Nell'ambito dei **servizi educativi** (e non obbligatori) rivolti alla primissima infanzia, in una fascia d'età compresa fra 0 e 3 anni, si colloca l'**Asilo nido**. Il servizio si occupa della crescita del bambino – attraverso educatori qualificati e nel rispetto della sua identità individuale, culturale e religiosa – favorendone le occasioni di socializzazione e relazione.

Nel sistema scolastico italiano i successivi **cicli di istruzione** sono così articolati:

- l'**Istruzione prescolastica** (non obbligatoria) che comprende la *Scuola dell'infanzia*.
- Il **primo ciclo di istruzione** che comprende due percorsi scolastici obbligatori e fra loro consecutivi:
 - la *Scuola primaria*, di durata quinquennale (ex scuola elementare)
 - la *Scuola secondaria di primo grado*, della durata di tre anni (ex scuola media).
- Il **secondo ciclo di Istruzione** che comprende la *Scuola secondaria di secondo grado* di durata quinquennale. All'interno di questo ciclo di istruzione, gli studenti possono scegliere fra diversi percorsi scolastici e, in particolare, fra: licei, istituti tecnici, istituti professionali e percorsi di istruzione e formazione professionale.
- L'**Istruzione superiore**, che comprende l'Università, l'Alta Formazione artistica e musicale e la Formazione professionale (quest'ultima dipende dalle Regioni).

¹ I servizi rivolti alla primissima infanzia e i diversi ordini e gradi di scuola saranno approfonditi nel Capitolo 2 del presente lavoro.



5. Quanti sono gli studenti disabili? Come sono distribuiti nei diversi cicli scolastici e sul territorio?

Prima di approfondire i singoli ordini e gradi di scuola vediamo quanti sono gli studenti con disabilità nell'anno scolastico 2015 - 2016 e la loro distribuzione all'interno del sistema scolastico e nelle singole regioni.

I dati sono tratti dal rapporto tecnico **“Anticipazione sui principali dati della scuola statale - a.s. 2015/2016”** pubblicato dal Servizio statistico del MIUR².

Tabella 1. Popolazione studentesca complessiva e alunni con disabilità nelle singole regioni. A.S. 2015/2016³

² Rintracciabile alla pagina <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/rilevazioni>

³ Nel rapporto tecnico del MIUR, la tabella è indicata come **“Tabella 4 – Alunni, classi, alunni**

| Regioni | Alunni complessivi | Alunni con disabilità |
|-----------------------|---------------------------|------------------------------|
| Piemonte | 539.596 | 13.846 |
| Lombardia | 1.185.591 | 34.701 |
| Veneto | 606.903 | 15.725 |
| Friuli Venezia Giulia | 145.635 | 3.203 |
| Liguria | 174.869 | 5.455 |
| Emilia Romagna | 544.889 | 15.231 |
| Toscana | 482.240 | 12.340 |
| Umbria | 119.764 | 3.466 |
| Marche | 216.482 | 6.294 |
| Lazio | 741.588 | 23.514 |
| Abruzzo | 178.199 | 6.130 |
| Molise | 40.834 | 1.171 |
| Campania | 921.081 | 23.376 |
| Puglia | 618.242 | 16.003 |
| Basilicata | 82.558 | 1.745 |
| Calabria | 290.643 | 6.604 |
| Sicilia | 763.521 | 22.893 |
| Sardegna | 209.387 | 5.866 |
| Italia | 7.862.022 | 217.563 |

Lo studio illustra che, per l'anno scolastico in corso, il numero complessivo degli alunni è pari a 7.862.022 e, di questi, **217.563** sono **studenti con disabilità**. Tale valore corrisponde al **2,76%** dell'intera popolazione studentesca. Nella stessa indagine ministeriale, accanto alla distribuzione territoriale, viene presa in considerazione anche la suddivisione degli studenti con disabilità nei diversi ordini e gradi di scuola, così come illustrato dalle **tabelle 2 e 3⁴**.

con disabilità per regione. A.S. 2015-2016”.

4 I valori riportati nelle tabelle 2 e 3 di questo lavoro sono tratti dalla tabella 5 del rapporto

Tabella 2. Popolazione studentesca complessiva e alunni con disabilità nelle singole regioni – Scuola dell'Infanzia e Primaria. A.S. 2015/2016⁵

| Regioni | SCUOLA DELL'INFANZIA | | SCUOLA PRIMARIA | |
|---------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | Alunni | Alunni con disabilità | Alunni | Alunni con disabilità |
| Piemonte | 72.998 | 988 | 181.391 | 4.705 |
| Lombardia | 118.475 | 2.081 | 436.420 | 13.816 |
| Veneto | 46.879 | 904 | 219.846 | 6.333 |
| Friuli V.G. | 17.272 | 244 | 49.581 | 1.168 |
| Liguria | 21.220 | 380 | 55.845 | 1.830 |
| Emilia R. | 55.708 | 808 | 191.492 | 5.670 |
| Toscana | 69.360 | 987 | 153.455 | 3.964 |
| Umbria | 19.133 | 274 | 38.787 | 1.137 |
| Marche | 35.022 | 642 | 67.438 | 2.123 |
| Lazio | 92.754 | 1.697 | 245.715 | 8.904 |
| Abruzzo | 29.997 | 622 | 54.908 | 1.954 |
| Molise | 5.894 | 83 | 11.988 | 333 |
| Campania | 128.777 | 1.830 | 274.729 | 7.877 |
| Puglia | 90.292 | 1.231 | 186.764 | 5.151 |
| Basilicata | 11.712 | 135 | 23.923 | 547 |
| Calabria | 42.547 | 449 | 88.699 | 2.336 |
| Sicilia | 113.651 | 1.630 | 238.243 | 8.333 |
| Sardegna | 28.613 | 451 | 64.337 | 1.840 |
| Italia | 1.000.304 | 15.436 | 2.583.561 | 78.021 |

MIUR denominata “Alunni, classi, alunni con disabilità per regione e livello scolastico - A.S. 2015-2016”.

- 5 Con riferimento alla tabella 2, gli alunni con disabilità sono presenti nella Scuola dell'infanzia in una percentuale pari al 1,5 % e nella Scuola primaria in una percentuale pari al 3%.

Tabella 3. Popolazione studentesca complessiva e distribuzione degli alunni con disabilità nelle singole regioni – Scuola secondaria di primo grado e di secondo grado. A.S. 2015/2016 ⁶

| Regioni | SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | | SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO | |
|---------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | Alunni | Alunni con disabilità | Alunni | Alunni con disabilità |
| Piemonte | 112.804 | 4.150 | 172.403 | 4.003 |
| Lombardia | 260.254 | 12.140 | 370.442 | 6.664 |
| Veneto | 135.174 | 5.025 | 205.004 | 3.463 |
| Friuli V.G. | 30.622 | 954 | 48.160 | 846 |
| Liguria | 36.816 | 1.569 | 60.988 | 1.676 |
| Emilia R. | 114.141 | 4.039 | 183.548 | 4.714 |
| Toscana | 97.169 | 3.208 | 162.256 | 4.181 |
| Umbria | 23.522 | 969 | 38.322 | 1.086 |
| Marche | 41.359 | 1.577 | 72.663 | 1.952 |
| Lazio | 154.516 | 6.847 | 248.603 | 6.066 |
| Abruzzo | 34.845 | 1.570 | 58.449 | 1.984 |
| Molise | 7.991 | 309 | 14.961 | 446 |
| Campania | 198.089 | 7.229 | 391.486 | 6.440 |
| Puglia | 125.443 | 4.242 | 215.743 | 5.379 |
| Basilicata | 16.209 | 440 | 30.714 | 623 |
| Calabria | 57.505 | 1.875 | 101.892 | 1.944 |
| Sicilia | 160.853 | 6.591 | 250.774 | 6.339 |
| Sardegna | 42.197 | 1.644 | 74.240 | 1.931 |
| Italia | 1.649.509 | 64.369 | 2.628.648 | 59.737 |

⁶ Con riferimento alla tabella 3, gli alunni con disabilità sono presenti nella Scuola secondaria di primo grado in una percentuale pari al 3,9 % e nella Scuola secondaria di secondo grado in una percentuale pari al 2,3 %.

Va sottolineato, tuttavia, come questa ripartizione costituisca un aspetto variabile in quanto connessa non solo alla crescita/decrecita della popolazione scolastica complessiva nelle diverse regioni, ma anche alla certificazione dello stato di disabilità che non sempre viene consegnata alla scuola al momento dell'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico.

Secondo un altro studio – ***“L'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali e non statali”***, condotto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e pubblicato a dicembre 2014 – nell'anno scolastico 2013-2014 gli alunni senza alcuna certificazione nella Scuola primaria sono stati il 6,7% e quelli nella Scuola secondaria di primo grado l'8,1%.

Come vedremo nel capitolo 3, paragrafo 2, la certificazione dello studente con disabilità permette di “registrare” la presenza sul territorio di uno studente con particolari difficoltà/deficit/bisogni e, conseguentemente, di attivare l'erogazione dei servizi di sostegno/assistenza e la predisposizione degli strumenti più idonei nel caso specifico. Pertanto è una attestazione molto importante che i genitori di un alunno con disabilità dovrebbero sempre richiedere alla ASL e poi consegnare alla scuola.

6. Che difficoltà presentano gli studenti con disabilità?

L'indagine ISTAT appena ricordata analizza le diverse tipologie di deficit/disabilità presenti all'interno della popolazione scolastica. Dallo studio emerge che fra gli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado sono presenti diverse tipologie di disabilità e disturbi, fra cui anche il deficit uditivo.

Le **tabelle 4 e 5** riportano i valori rilevati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Tali percentuali sono riferite:

- alle sordità gravi e profonde, che si attestano attorno a valori pari all'1,2% ossia il 2,2% degli alunni con disabilità;
- ai deficit uditivi di minor entità, che si presentano nel 2,1% ossia il 3,5% della popolazione studentesca disabile⁷.

Tabella 4. Tipologie di disabilità e disturbi nella Scuola primaria – valori per 100 alunni con disabilità. A.S. 2013-2014

| Tipologie di disabilità e disturbi | SCUOLA PRIMARIA | | |
|--|-----------------|--------|------|
| | Nord | Centro | Sud |
| Ritardo cognitivo | 41,5 | 34,3 | 46,6 |
| Disturbi del linguaggio | 20,9 | 24,8 | 21,5 |
| Disturbi dello sviluppo | 17,2 | 15,9 | 17,4 |
| Disturbi affettivo-relazionali | 15,8 | 13,3 | 16,0 |
| Disturbi dell'apprendimento | 12,7 | 15,6 | 16,5 |
| Deficit di attenzione / disturbi comportamentali | 13,0 | 17,9 | 13,8 |
| Disabilità motoria | 12,6 | 13,7 | 15,2 |
| Ipovisione | 3,6 | 3,6 | 3,0 |
| Ipoacusia * | 2,6 | 3,5 | 2,9 |
| Sordità grave o profonda | 1,3 | 2,2 | 1,7 |
| Cecità | 0,7 | 1,1 | 0,8 |
| Disturbi psichiatrici | 0,9 | 0,5 | 0,2 |
| Altro tipo di disabilità/disturbo | 17,3 | 19,8 | 16,1 |

* nel termine *ipoacusia* l'ISTAT ricomprende sordità di minor gravità

Nota: la somma di tutte le percentuali è maggiore di 100 in quanto gli alunni possono presentare anche più di un disturbo o di una disabilità

⁷ I valori riportati nelle tabelle 4 e 5 del presente lavoro sono tratti dal "Prospetto 2. Alunni con disabilità per tipologia di problema, ripartizione geografica e ordine scolastico" della citata indagine ISTAT.

Tabella 5. Tipologie di disabilità e disturbi nella Scuola secondaria di primo grado – valori per 100 alunni con disabilità. A.S. 2013-2014

| Tipologie di disabilità e disturbi | SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO | | |
|--|-------------------------------|--------|------|
| | Nord | Centro | Sud |
| Ritardo cognitivo | 45,5 | 41,7 | 55,9 |
| Disturbi dell'apprendimento | 16,7 | 27,5 | 20,6 |
| Disturbi affettivo-relazionali | 17,1 | 17,8 | 14,7 |
| Disturbi del linguaggio | 11,4 | 14,3 | 13,4 |
| Disturbi dello sviluppo | 11,7 | 11,9 | 11,9 |
| Deficit di attenzione / disturbi comportamentali | 10,8 | 13,8 | 10,9 |
| Disabilità motoria | 8,2 | 9,6 | 9,9 |
| Ipovisione | 2,5 | 3,9 | 3,6 |
| Ipoacusia * | 2,1 | 2,7 | 3,4 |
| Sordità grave o profonda | 1,9 | 2,0 | 1,2 |
| Disturbi psichiatrici | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
| Cecità | 0,5 | 0,9 | 0,7 |
| Altro tipo di disabilità/disturbo | 17,9 | 16,7 | 14,5 |

* nel termine *ipoacusia* l'ISTAT ricomprende sordità di minor gravità

Nota: la somma di tutte le percentuali è maggiore di 100 in quanto gli alunni possono presentare anche più di un disturbo o di una disabilità

7. Cosa sono i BES?

Se con riferimento all'integrazione della **generalità** degli **studenti disabili** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è intervenuto con le **Linee guida** diramate attraverso la **Nota del 4 agosto 2009**⁸, attraverso alcune Circolari,

8 Si veda la pagina http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf

Note e Direttive ha inteso regolare specificatamente i disturbi specifici di apprendimento (DSA) e i bisogni educativi speciali (BES), integrando in questo modo gli interventi del legislatore. Nonostante i molteplici interventi ministeriali, questa materia ancora oggi è poco conosciuta e molti ancora non comprendono:

- che differenza sussista, ad esempio, fra una condizione di disabilità certificata (come per esempio la sordità che, di regola, viene “certificata” attraverso il riconoscimento dello stato di handicap-legge 104/1992, o quello della sordità civile-legge 381/1970, oppure quello dell’invalidità civile-legge 118/1971), una diagnosi di DSA e una situazione di svantaggio socio-culturale o linguistico;
- e come tutte queste diverse condizioni possano avere a che fare con il concetto di **bisogni educativi speciali**.

In questo prospetto sintetico proveremo a chiarire alcuni punti.

I **bisogni educativi speciali** (in inglese, *special educational needs*) si riferiscono ad un’area vasta e non immediatamente determinabile di alunni che presentano una condizione di difficoltà nella sfera dell’apprendimento e dello sviluppo.

All’interno dell’acronimo BES infatti – così come precisato dalla **Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012**⁹ – sono ricomprese tre grandi categorie: 1) la *disabilità*, 2) i *disturbi di apprendimento e/o evolutivi specifici*, 3) lo *svantaggio socio-economico, linguistico, culturale*”.

La Direttiva appena richiamata stabilisce, infatti, che: «*In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di*

9 Si fa riferimento alla Direttiva “*Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica*”.

apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana».

1) Di fronte **agli alunni con certificazione di disabilità** la scuola farà riferimento **alla legge 104/1992** (art. 3, comma 1 o comma 3) ed elaborerà un **PEI – Piano Educativo Individualizzato** (si veda *Pianeta Scuola – Didattica, strumenti, valutazione*).

In quest’ottica, pertanto, anche gli studenti sordi – manifestando dei bisogni educativi speciali a cui occorre dare una risposta personalizzata – rientrano a pieno titolo nell’area dei BES e, in particolare, nella categoria della disabilità in quanto il deficit acustico, come abbiamo appena ricordato, viene di regola sempre “certificato”.

2) In relazione agli **studenti privi di certificazione**, ma con una **diagnosi di disturbi evolutivi**, occorre distinguere fra le seguenti ipotesi:

a) se la diagnosi è di disturbi specifici dell’apprendimento (**DSA**), la scuola dovrà fare riferimento alla **legge 170/2010** e al **Decreto Ministeriale n. 5669 12 luglio 2011** (Decreto attuativo della legge 170/2010) ed è tenuta ad elaborare un **Piano Didattico Personalizzato-PDP** (si veda *Pianeta Scuola–Didattica, strumenti, valutazione*).

Si ricorda che i DSA interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico senza compromettere il funzionamento intellettuale, che rimane adeguato all’età. In base all’abilità coinvolta nel caso specifico, i DSA prendono il nome di: *dislessia* (se è compromessa l’abilità di lettura), *disgrafia/disortografia* (se ad essere interessata è la scrittura), *discalculia* (nei casi in cui è pregiudicata l’abilità di fare calcoli).

b) Se, invece, la diagnosi evidenzia **disturbi evolutivi**

specifici, come ad esempio quelli connotati da aggressività, problemi nella concentrazione, impulsività, iperattività (definiti disturbi “esternalizzanti”, fra i quali rientrano: il disturbo da deficit di attenzione e iperattività - **ADHD**, il disturbo oppositivo provocatorio - **DOP**, il disturbo della condotta - **DC**), oppure **del linguaggio**, o **visuo-spaziali**, o **della coordinazione motoria**, la scuola **deciderà discrezionalmente se ricorrere o meno allo strumento del PDP** e nel caso decida di non stendere un Piano Didattico Personalizzato potrà semplicemente e informalmente adottare le strategie didattiche ritenute più conformi a migliorare l'apprendimento dell'alunno in difficoltà.



Dunque, **il PDP non è necessario per tutti gli alunni che mostrano speciali esigenze educative** e, così come precisato dalla *Nota del MIUR n. 2363 del 22 novembre 2013* (pag. 2), «[...] il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico

Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione».

3) Rispetto infine **agli alunni con svantaggio socio-economico, linguistico e culturale**, in assenza di una certificazione ai sensi della legge 104/1992 o di una diagnosi medica – qualora si evidenzino difficoltà di apprendimento legate, appunto, alla circostanza di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico o con deprivazioni linguistico-culturali – la scuola potrà intervenire con percorsi individualizzati e personalizzati, ma non è obbligata a fare un PDP.



A questo proposito la **Circolare MIUR n. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013** (pag. 3) stabilisce che: «*tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi*


(come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche».

Sempre con riferimento agli studenti con bisogni educativi speciali nell'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, gli interventi adottati dalla scuola possono essere temporanei. Questi generalmente consistono in *strumenti compensativi* (strumenti didattici e tecnologici che permettono di “compensare” la debolezza funzionale derivante dal disturbo specifico, senza facilitare il compito dal punto di vista cognitivo; come ad esempio i programmi di sintesi vocale e di video-scrittura con correttore ortografico, penne con impugnatura speciale, ma anche l'impiego di mappe concettuali, schemi, ecc.) e in *misure dispensative*. Con queste ultime si intendono gli interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorerebbero il suo apprendimento (si tratta ad esempio della dispensa dalla lettura ad alta voce o dalla scrittura veloce sotto dettatura, ma anche della programmazione di tempi più lunghi per le prove in classe e per lo studio a casa e della valutazione delle prove scritte e orali secondo modalità che tengano conto essenzialmente del contenuto e non della forma o della correttezza ortografica).



Secondo la **Circolare MIUR n. 8, prot. 561 del 6 marzo 2013** (pag. 3), infatti, occorre «[...] *monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative [...] avranno carattere transitorio ed attinenti aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche [...]*».

Per concludere, si ricorda che **non esiste una “diagnosi” di bisogni educativi speciali**, né tanto meno i BES possono essere certificati. Esistono invece i bisogni educativi speciali degli alunni con disabilità (fra cui anche gli studenti sordi), o quelli degli studenti con disturbi evolutivi specifici, oppure ancora quelli degli alunni in una condizione di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. La scuola ha il compito di accogliere coloro che esprimono tali bisogni individuando le azioni e le strategie personalizzate più adeguate.



Elenco abbreviazioni

art. articolo

A.S. (usato anche a.s.) anno scolastico

ADHD disturbo da deficit di attenzione e iperattività

AEC assistente educativo culturale

ASL Azienda Sanitaria Locale

ATA (personale) Amministrativo, Tecnico e Ausiliario

BES bisogni educativi speciali

CFP Centri di Formazione Professionale

Cost. Costituzione

DC disturbo della condotta

DF Diagnosi Funzionale

d.l. decreto legge

d. lgs. decreto legislativo

DOP disturbo oppositivo provocatorio

DPCM decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

DPR decreto del Presidente della Repubblica

DS dirigente scolastico

DSA disturbi specifici di apprendimento

GLHI Gruppo di lavoro sull'handicap d'istituto

GLI Gruppo di lavoro per l'inclusione

GLHO Gruppo di lavoro sull'handicap operativo

MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

IeFP Istruzione e Formazione Professionale

INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione

ISTAT Istituto Nazionale di Statistica

PDF Profilo Dinamico Funzionale

PDP Piano Didattico Personalizzato

PEI Piano Educativo Individualizzato

POF Piano dell'Offerta Formativa

TAR Tribunale amministrativo regionale

TSMREE Servizio di Tutela Salute Mentale e Riabilitazione dell'Età Evolutiva

USP Ufficio scolastico provinciale

USR Ufficio scolastico regionale

Indice Pianeta Scuola

Didattica, strumenti, valutazione

V. Gli strumenti per l'integrazione

1. Gruppo di lavoro per l'handicap (GLH di istituto e GLH operativo) e Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)
2. Diagnosi Funzionale (DF)
3. Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
4. Piano Educativo Individualizzato (PEI)
 - Il ruolo dei genitori nella sua approvazione
 - PEI semplificato / per obiettivi minimi
 - PEI differenziato
5. Piano di studio personalizzato (PSP)

VI. La didattica specializzata per gli studenti sordi

1. Pedagogia e didattica della sordità
2. La letto-scrittura in età prescolare
3. La facilitazione del testo scritto: strumenti e strategie visive
4. Rappresentazioni grafiche della conoscenza: le mappe concettuali
5. Risorse digitali per favorire l'accessibilità dei contenuti didattici

VII. Valutazione ed esami

1. *Valutazione ordinaria*
2. *Valutazione degli alunni con disabilità*
3. *Prove INVALSI*
 - *Prove INVALSI per studenti sordi*
4. *Prove equipollenti*
5. *Tempi maggiorati e ricorso ad ausili tecnologici e a facilitatori della comunicazione*
6. *Prove differenziate*
7. *Attestato dei crediti formativi*
8. *Titolo di studio con valore legale*


Appendice

Agevolazioni/Esoneri

Trasporti

Mensa

Gite scolastiche



A series of horizontal lines for writing, consisting of 24 evenly spaced lines.



Lo *Sportello sulla sordità* – *Dipartimento Servizi alla Persona* dell'Istituto Statale per Sordi **offre gratuitamente** informazioni e consulenze specialistiche nelle aree:

- logopedico-comunicativa
- educativo-didattica
- giuridica
- psicologica e cognitiva.

Per garantire piena accessibilità al Servizio anche alle persone sorde segnanti, tali azioni sono svolte da operatori ed esperti, udenti e sordi, con competenza anche nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) e si rivolgono a: famiglie con bambini sordi, logopedisti, adolescenti e adulti sordi, operatori della scuola e del settore socio-sanitario-assistenziale, plessi ospedalieri, università, associazioni, enti e istituzioni.

Si ringraziano la professoressa Maria Luisa Favia per la consulenza scientifica; Maria Gabriella Ghidini Massari per la grande disponibilità e attenzione accordate in tutte le fasi del lavoro sulle tavole di C. M. Schulz; Daria Appetiti e Noemi Iuliano, volontarie del Servizio Civile Nazionale, per il loro prezioso contributo.

Realizzato dallo *Sportello sulla sordità* – Istituto Statale per Sordi di Roma. Finito di stampare nel mese di Gennaio 2016.

La collana **Comunicazione accessibile** – ideata dallo *Sportello sulla sordità* dell’Istituto Statale per Sordi di Roma (ISSR) – intende promuovere e divulgare una corretta informazione su alcuni temi, anche tecnici, collegati al deficit uditivo, attraverso un linguaggio facilitato ed efficace arricchito da colori, immagini e disegni che aiutano la comprensione del testo.

I materiali costituiscono occasioni di approfondimento degli argomenti proposti per i lettori più esperti e, al contempo, piccole guide utili all’orientamento di quanti, per la prima volta, si accostano al mondo della sordità e alle sue sfumature.

www <http://www.issr.it>

 Tel. 06 / 44240194

 Cell. 3351905380

 Fax 06 / 44240638

 infosportello@issr.it

 E' possibile contattare il Servizio anche su Skype **il mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00**
account: SportelloSordita-ISSR

(c) 2016 Peanuts Worldwide LLC
All Rights Reserved
Authorized by B.I.C. - Italy